

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 10/11/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 21/07/2015 ed estinto anticipatamente a far data dal 31/03/2018 in corrispondenza della 29° rata, previa emissione di conteggio estintivo del 26/02/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario.

In questa sede, riportandosi al reclamo, e ricostruita la normativa applicabile alla fattispecie, evidenzia che le clausole contrattuali definiscono non ripetibili anche costi chiaramente connessi ad attività che si protraggono per l'intera durata del rapporto.

Inoltre, a supporto della sua pretesa, menziona la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del cd. caso "Lexitor" (Causa C-383/18 dell' 11 settembre 2019) che, in materia di rimborso anticipato e riduzione del costo totale del credito, ha stabilito che "L'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore."

Il ricorrente chiede, pertanto, al Collegio di disporre il rimborso, secondo il principio pro rata temporis, delle commissioni in favore dell'intermediario finanziario, delle commissioni di distribuzione e delle spese di invio comunicazioni periodiche, oltre interessi legali dalla data del reclamo. La somma complessiva richiesta dal ricorrente è pari a € 3.112,75.

L'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'infondatezza del ricorso, poiché il ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, dichiarando in modo espresso e incondizionato di aver già ricevuto tutto quanto dovuto dall'intermediario con riferimento al contratto de quo e rinunciando, quindi, a qualsivoglia domanda e azione inerente a tale contratto. Evidenzia come dalla quietanza si evinca con chiarezza l'oggetto della rinuncia nonché la esplicita volontà del cliente di "abdicare con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme". Inoltre, eccepisce la natura up front delle commissioni di distribuzione, in quanto volte a remunerare le attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento. Chiarisce peraltro che si tratta di somme mai entrate nella propria disponibilità e direttamente versate al terzo intermediario del credito. Invero, rappresenta che tale costo - nel momento in cui transita dalla sfera giuridica patrimoniale dell'intermediario a quella di un soggetto terzo - non può essere più recuperato dal finanziatore.

Nei confronti dell'intermediario erogante, dunque, possono essere reclamati solo i costi di sua pertinenza restando esclusi i costi connessi al contratto di finanziamento volti a remunerare prestazioni rese da terzi, tra cui rientrano le commissioni corrisposte all'intermediario del credito.

L'intermediario formula, infine, una serie di considerazioni a proposito dell'efficacia tra privati e della retroattività della sentenza interpretativa resa dalla Corte di Giustizia l'11 settembre 2019.

In particolare, deduce che tale sentenza, avendo ad oggetto l'art. 16 della direttiva 2008/48 (peraltro non self executing), vincola soltanto gli Stati, non potendo trovare applicazione diretta nei rapporti tra privati. Ne consegue che la stessa non è invocabile per regolare il caso di specie, che resta disciplinato da quanto previsto dal contratto, in conformità con la normativa nazionale e regolamentare di riferimento.

DIRITTO

Il Collegio preliminarmente deve esaminare l'eccezione formulata dall'intermediario circa la natura della quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente.

Sul tema il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha evidenziato che: "...non sono prospettabili conclusioni generali ed astratte, valide per tutti i casi in cui la clientela sottoscrive atti di quietanza liberatoria. La valutazione deve essere invece compiuta in concreto, con particolare riferimento al singolo caso, interpretando le dichiarazioni contenute negli atti di quietanza sottoscritti dai clienti in sede di estinzione anticipata" (dec. n. 8827/17).

La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass., 21 febbraio 2017, n. 4420).

Sul punto, inoltre, occorre precisare che è necessario che la dichiarazione debba contenere, in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte. Vi è di più. I Collegi territoriali hanno condiviso che, in generale, le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se

rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Passando alla disamina della quietanza emerge che la stessa è stata sottoscritta in data 27 febbraio 2018, mentre l'estinzione è avvenuta in data 31 marzo 2018. La quietanza è stata sottoscritta prima dell'estinzione del finanziamento.

Nel caso di specie si ritiene che il ricorrente non ha assunto una condotta abdicativa, con effetti estintivi rispetto alla pretesa di ricevere le restanti somme corrisposte. Ne consegue che la predetta eccezione va disattesa.

Il Collegio, pertanto, deve esaminare il merito della domanda.

Le "commissioni in favore dell'intermediario finanziario", sebbene contrattualmente ripartite in una quota non ripetibile e una quota ripetibile (con indicazione del relativo criterio di rimborso), devono considerarsi interamente recurring, in quanto tra le attività della componente up front figurano "gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista", che costituiscono un'attività recurring secondo quanto previsto dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 5031/2017; di conseguenza per il rimborso deve essere applicato il criterio proporzionale pro rata temporis.

In merito alle "commissioni di distribuzione", le stesse sono da ritenersi a loro volta di natura recurring, in quanto remunerano anche attività di natura recurring.

Le "spese di invio comunicazioni periodiche" hanno parimenti natura recurring, come risultante anche dal contratto.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

L'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della 29ma rata di rimborso (a fronte di 72 rate complessive), sulla base del conteggio estintivo datato 26/02/2018.

Il Collegio ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per la voce recurring appresso indicata:

- 1) Comm. interm. (i) € 1.924,39;
- 2) Comm. interm (ii) € 304,64;
- 3) Comm. distrib. € 881,33;
- 4) Spese invio comunic. € 2,36.

Il ricorrente, pertanto, a diritto alla restituzione della complessiva somma di € 3.112,72, oltre interessi legali.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.112,72, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO